

Dispositivo dell'art. 314 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→ Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360) → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ⁽¹⁾, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità ⁽²⁾ di danaro o di altra cosa mobile altrui ⁽³⁾, se ne appropria ⁽⁴⁾, è punito con la reclusione da quattro ⁽⁵⁾ a dieci anni e sei mesi.